



Venerdì 28/05/2021

L'importo del Diritto camerale 2021

A cura di: Meli e Associati

Il D.L. n. 90/2014 (â€œMisure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per lâ€™efficienza degli uffici giudiziariâ€•) aveva previsto una riduzione graduale del diritto annuale delle Camere di Commercio e la determinazione del criterio di calcolo delle tariffe e dei diritti di segreteria.

In particolare lâ€™importo del diritto annuale, rispetto allâ€™anno 2014, Ã¨ stato ridotto del 50%, a decorrere dallâ€™anno 2017.

Il Ministero dello Sviluppo Economico con nota n. 286980 del 22/12/2020, ha formalizzato le misure per il diritto annuale camerale per il 2020.

Per i soggetti tenuti al versamento del diritto annuale 2021, salvo le nuove iscrizioni in corso dallâ€™anno, il termine per il pagamento coincide con quello previsto per il primo acconto delle imposte sui redditi, con la possibilitÃ di versare nei 30 giorni successivi con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

Per i soggetti con periodo dâ€™imposta coincidente con lâ€™anno solare il versamento dovrÃ quindi avvenire entro il 30 giugno 2021.

Ã inoltre disponibile sul sito internet dedicato la possibilitÃ di:

â€“ consultare la normativa di riferimento sul diritto annuale;

â€“ calcolare lâ€™importo da versare, ricevendo le informazioni al proprio indirizzo di posta elettronica certificata;

â€“ effettuare il pagamento del dovuto attraverso la piattaforma Pago PA, in alternativa al modello F24.

Ã

Sono tenuti al pagamento del diritto annuale:

- le imprese individuali;
- le societÃ semplici;
- le societÃ commerciali;
- le cooperative e le societÃ di mutuo soccorso;



- i consorzi e le società consortili;
- gli enti pubblici economici;
- le aziende speciali ed i consorzi tra enti territoriali;
- i GEIE (Gruppi economici di interesse europeo);
- società tra avvocati D.Lgs. 96/2001

iscritte o annotate nel Registro Imprese al 1° gennaio di ogni anno, ovvero iscritte o annotate nel corso dell'anno anche solo per una frazione di esso.

Le imprese devono inoltre pagare un diritto annuale per ognuna delle unità locali o sedi secondarie iscritte nel Registro Imprese.

A partire dal 2011 sono tenuti al pagamento del diritto annuale anche i soggetti già iscritti al R.E.A. o che richiedono l'iscrizione nel corso dell'anno.

Â

Le misure fisse del diritto annuale dovuto dalle imprese e dagli altri soggetti obbligati dal 1° gennaio 2021, già ridotte del 50%, sono le seguenti:

Â

Â

Sede
Unità

Imprese che pagano in misura fissa

Â

Â

Imprese individuali iscritte o annotate nella sezione speciale (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli)

â,-44,00

â,-8,80

Â



Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria

â‚¬100,00

â‚¬20,00

Imprese che in via transitoria pagano in misura fissa

Â

Â

SocietÃ semplici non agricole

â‚¬100,00

â‚¬20,00

Â

SocietÃ semplici agricole

â‚¬50,00

â‚¬10,00

Â

SocietÃ tra avvocati previste dal D.lgs. N. 96/2001

â‚¬100,00

â‚¬20,00

Â

Soggetti iscritti al REA

â‚¬15,00

Â

Imprese con sede principale allâ€™estero

Â

Â

Per ciascuna unitÃ locale/sede secondaria

â‚¬55,00

Â

Â



Le società e gli altri soggetti collettivi risultanti come iscritti nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese, al 1° gennaio, devono calcolare il diritto in base al fatturato conseguito nell'esercizio precedente (sulla base di quanto indicato nel modello IRAP), sommando gli importi dovuti per ciascuno scaglione, secondo la tabella sotto riportata:

€

SCAGLIONI DI FATTURATO ALIQUEUTE

da euro

a euro

€

0,00

100.000,00

200,00 (importo fisso)

oltre 100.000,00

250.000,00

0,015%

oltre 250.000,00

500.000,00

0,013%

oltre 500.000,00

1.000.000,00

0,010%

oltre 1.000.000,00

10.000.000,00

0,009%

oltre 10.000.000,00

35.000.000,00

0,005%



oltre 35.000.000,00

50.000.000,00

0,003%

oltre 50.000.000,00

Â

0,001% (fino a un massimo di â,¬ 40.000,00)

Â

UnitÃ

20% del diritto dovuto per la sede fino ad un massimo di â,¬ 200,00

Â

Tutte le imprese che determinano il diritto annuale sulla base del fatturato devono calcolare il diritto sommando gli importi dovuti per ciascun scaglione di fatturato conÂ arrotondamentoÂ matematico al 5Â° decimale.

Si rammenta che la misura fissa prevista per la prima fascia di fatturato Ã” soggetta alla riduzione complessiva del 50%, con la conseguenza che per le imprese che fatturano fino a 100.000,00 euro, lâ€™importo del diritto annuale da versare Ã” pari aÂ â,¬100,00.